

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice, dott. Adolfo CECCARINI, sciogliendo la riserva del 10 ottobre 2006, visti gli atti e lette le memorie depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. premesso che l'istanza di fissazione dell'udienza notificata dall'attore in data 20 gennaio 2006 era divenuta inefficace, ai sensi dell'art. 8, comma 5 *bis*, d.l.vo n. 3/05, poiché, in data 30 gennaio 2006, nel termine assegnatogli dalla _____, il terzo chiamato ha notificato una seconda memoria di replica;

2. atteso che, in relazione all'istanza di fissazione dell'udienza notificata dall'attore in data 7 aprile 2006, la _____ ha eccepito l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, d.l.vo n. 5/03, sotto tre profili:

a) perché la notifica è avvenuta oltre il termine di gg. 20 dalla data in cui il terzo chiamato, _____ gli notificato la memoria di controreplica;

b) perché la notifica è avvenuta oltre il termine di gg. 20 dalla data in cui la convenuta _____ gli ha notificato l'ultima memoria di replica;

c) perché la notifica è avvenuta oltre il termine massimo previsto dall'art. 7, 3° comma, del d.l.vo n. 5/03;

3. rilevato che il terzo ha notificato l'istanza di controreplica in data 30 gennaio 2006, mentre il convenuto ha notificato la memoria di controreplica, di cui all'art. 7, 2° comma, d.l.vo n. 5/03, in data

1 dicembre 2005, e l'ultima memoria di replica in data 1 marzo 2006;

3. ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. c, del d.l.vo n. 5/03, entro 20 gg. dalla notifica dello scritto difensivo di una delle altre parti, ovvero dalla scadenza del relativo termine, l'attore può notificare una memoria di replica, oppure l'istanza di fissazione di udienza;

4. che il riferimento dell'art. 8, 1° comma, del citato decreto legislativo alla possibilità, anziché all'obbligo, per l'attore, di notificare l'istanza di fissazione della udienza, va riferito alle diverse ipotesi previste dalle lettere a), b) e c), e alle iniziative che l'attore può assumere al riguardo, non al termine entro il quale le dette iniziative debbono essere assunte;

5. che, dunque, nel caso in cui l'attore non assuma alcuna iniziativa nel termine di 20 gg. previsto dal citato art. 8, 1° comma, lett. c), il processo si estingue, a meno che il convenuto o il terzo non notificano, entro i successivi gg. 20, l'istanza di fissazione di udienza (art. 8, 4° comma);

6. che, secondo questo giudicante, non può essere condiviso l'indirizzo interpretativo che assegna a tutte le parti, indistintamente, il termine di ulteriori 20 gg. previsto dall'art. 8, 4° comma, del citato decreto legislativo per la notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza. E ciò, sia perché l'art. 8, 1° comma, lett. c), impone chiaramente all'attore di esercitare la scelta tra le due opzioni che gli vengono offerte entro (e non a partire da) i 20 gg.

successivi alla notifica dello scritto difensivo degli avversari, o alla scadenza del relativo termine; sia perché, come già è stato osservato da altre Corti di merito, nel caso in esame, l'attribuzione all'attore del termine di ulteriori 20 gg., per notificare l'istanza di fissazione di udienza, determinerebbe una ingiustificata sperequazione rispetto al termine di soli 20 gg. (corrente dalla scadenza del termine entro il quale l'attore si sarebbe dovuto attivare) spettante al convenuto e al terzo per il compimento della stessa attività;

7. che, avendo il terzo notificato l'istanza di controreplica in data 30 gennaio 2006, assegnando alla _____ un termine di gg. 30 per eventuali repliche, il termine di 20 gg. per l'esercizio di una delle iniziative previste dall'art. 8, 1° comma, lett. c., da parte dell'attore, poteva decorrere solo dalla notifica della detta replica, ovvero dalla scadenza del termine all'uopo assegnato;

8. che, invece, avendo la banca convenuta notificato la propria memoria di replica in data 1° marzo 2006, l'attore avrebbe dovuto notificare una ulteriore replica o l'istanza di fissazione di udienza entro il 21 marzo 2006;

9. che, dunque, avendo lo _____ notificato l'istanza di fissazione dell'udienza solo in data 7 aprile 2006, il processo si è estinto, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, d.l.vo n. 5/03;

10. che l'accoglimento dell'eccezione di estinzione del processo sotto il profilo esaminato assorbe quella derivante dall'eventuale superamento del termine massimo previsto dall'art. 7, 3° comma, d.l.vo n. 5/03;



11. che la complessità delle questioni trattate e l'ambigua formulazione della norma giustificano la compensazione delle spese;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente le spese.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Chieti, 6 novembre 2006

Il Giudice

dott. Adolfo PECCARINI

LA CANCELLERIA DEL
TRIBUNALE DI CHIETI



- 6 NOV. 2006

Chieti, il

L'OPERATORE DEL TRIBUNALE NO. 83
D'Incarico Gualco